



**aiga**

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Bologna

Riforma del processo civile ed istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Criteri direttivi e prospettive.

*Il tentativo di mediazione nella riforma Cartabia.  
Attività e formazione del Mediatore Familiare.*

**Michela Foti,**

*Referente Gruppo di Lavoro di Diritto di Famiglia, Mediatrice Familiare A.I.M.S.*



# ***La Mediazione Familiare come metodo di risoluzione alternativa dei conflitti familiari e cultura del cambiamento.***


Processo collaborativo di risoluzione del conflitto (Kruk, 1997) in cui due o più parti in lite sono assistite da uno o più soggetti terzi imparziali (mediatori) per comunicare l'una con l'altra e trovare una propria soluzione dei problemi in questione, accettabile per entrambi.

Il mediatore mantiene **posizione centrale e bilanciata** tra i partecipanti al conflitto e li aiuta a incanalare le energie sprigionate dal conflitto, combinandole, al fine di elaborare soluzioni soddisfacenti

# Come si struttura il percorso



- Durata del percorso a seconda del caso concreto (8/10 incontri)
- Durata incontro un'ora/un'ora e mezza.
- Impegno a effettuare la valutazione di mediabilità della coppia tendenzialmente entro 3 sedute, salvo casi di particolare complessità secondo la valutazione del mediatore.



RISOLUZIONE  
DEL CONSIGLIO D'EUROPA  
n. 2079 DEL 02.10.2015

## Resolution 2079 (2015):


*Egalité et coresponsabilité parentale: le rôle des pères*

→<https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=22220&lang=FR>

➤ l'Assemblée appelle les Etats membres:

PUNTO 5.9.: “à encourager et, le cas échéant, **développer la médiation dans le cadre des procédures judiciaires en matière familiale impliquant des enfants, notamment en instituant une séance d'information obligatoire ordonnée par un juge**, afin de sensibiliser les parents au fait que la résidence alternée peut être la meilleure option dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et de travailler envers une telle solution, en veillant à ce que les médiateurs reçoivent une formation appropriée et en favorisant une coopération pluridisciplinaire inspirée du modèle dit de Cochem”;

\*pratica giuridica sperimentata nell'omonima città tedesca di Cochem e fondata dall'ex giudice di famiglia Jürgen Rudolph che si basa su una **piena cooperazione di tutti gli attori coinvolti nel problema** - ha spiegato Rudolph durante l'incontro di rete - grazie alla **collaborazione interprofessionale** si stimola la prosecuzione di un rapporto "civile" tra i genitori separati o divorziati, i quali riescono a mantenere entrambi un forte e diretto rapporto con i figli



# Linee guida Riforma Cartabia, punto 4.1.

Alla Raccomandazione 2079 del 2015 in tema di sviluppo della Mediazione Familiare fanno eco le Linee Programmatiche della Riforma Cartabia proponendosi una generale implementazione delle ADR

## Sviluppo della Mediazione Familiare

*“specie nei settori dove statisticamente si sono verificate maggiori possibilità di successo e dove la mediazione porterebbe un indiscutibile valore aggiunto, come nelle controversie di famiglia e filiazione” ...*

*e ancora: “questi strumenti, se ben calibrati, tracciano percorsi di giustizia che tengono conto delle relazioni sociali coinvolte, risanano lacerazioni, stemperano le tensioni sociali”*



# INVITO AD INFORMARSI SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE

L. 206/2021, n. 21 lett. f)



**PRIMO RIFERIMENTO ALLA MF**  
**L. 206/2021, n. 21 lett. f)**

**Nel decreto di fissazione udienza** il giudice **informa** le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, **con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013 n. 77.**

**MF → plenipotenziarietà delle parti**

## Invito, attualmente in uso presso il Tribunale di Bologna, a rivolgersi ai Centri per le famiglie

le parti che possono rivolgersi ai seguenti centri pubblici gratuiti di mediazione familiare per genitori in conflitto, così dislocati sul territorio provinciale:

- Bologna                      Centro per le Famiglie, Via de' Carracci n. 59 tel. 051 6201960
- Casalecchio di Reno        Centro per le Famiglie, Via del Fanciullo n. 6 tel. 051 6133039
- Castenaso                    Poliambulatorio, Via Marconi n. 16 tel. 051 6059505
- S. Pietro in Casale        Consultorio Familiare, Via Asia n. 61 tel. 051 6662766;

### INFORMA

le parti, infine, che il d.p.r. n. 115/2002 disciplina il patrocinio a spese dello Stato per la difesa del non abbiente (reddito non superiore a € 11.746,68) e che la relativa istanza di ammissione al predetto patrocinio va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si comunichi al PM in sede.

Bologna, 28/12/2021

IL GIUDICE

*Avv. Michela Foti*

## Legge Regionale Emilia Romagna n. 14/2008

### “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”

La Legge ha ridefinito gli ambiti di intervento dei Centri per le famiglie e le loro connessioni nella rete territoriale dei Servizi.

- CAPO II “SERVIZI DEL TERRITORIO” Art. 15 intitolato “Centri per le famiglie” si legge:  
(...) Il centro è un servizio finalizzato:
  - **a)** alla promozione del benessere delle famiglie con figli (...)
  - **b)** all’integrazione e al potenziamento dell’attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;
  - **c)** alla promozione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.
  
- Il centro opera almeno nelle seguenti aree:
  - **a)** area dell’informazione:
  - **b)** area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia.



La Mediazione Familiare si può svolgere  
anche in libera professione.

Può essere praticata :

- - dallo psicologo;
- - dall'avvocato;
- - dal pedagogista,

che abbiano svolto il relativo corso nel  
rispetto del quadro europeo delle  
competenze da acquisire.

Molti ODM dei COA si sono organizzati con una Sezione Servizi per le Famiglie, con lista di Mediatori Familiari.

■ Così ha fatto anche il COA di Bologna →

<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1553959/Regolamento+mediazione+familiare/bf52fe9c-c877-482b-b1d8-23a1c9901112>



# FORMAZIONE DEL MEDIATORE FAMILIARE

L. 206/2021, n. 23 lett. o)

## L. 206/2021, n. 23 lett. o)

- l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili dovranno essere **regolate** secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (disposizioni in materia di **PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI**);



# Struttura della legge n. 4/2013.

- 1. oggetto e definizioni
- 2. associazioni professionali
- 3. forme aggregative delle associazioni
- 4 pubblicità delle associazioni professionali
- 5 contenuti degli elementi informativi
- 6. autoregolamentazione volontaria
- 7 sistema di attestazione
- 8 validità dell'attestazione
- **9. certificazione di conformità a norme tecniche UNI**
- 10. vigilanza e sanzioni
- 11. clausola di neutralità finanziaria



## Art. 1 comma 2



- La legge definisce «*professione non organizzata in ordini o collegi*» l'**attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale**, o comunque con il concorso di questo, **escludendo** però **le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ex art. 2229 c.c.**, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

## Art. 2 Legge n. 3/2014

- I **Professionisti** che svolgono professione non regolamentata (quale è attualmente quella del mediatore familiare) **possono** aderire ad associazioni di natura privatistica, fondate **su base volontaria**, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva.
- Le associazioni promuovono le competenze dei propri associati attraverso l'aggiornamento professionale e tutelano il consumatore attivando degli sportelli di riferimenti ai quali il cittadino può rivolgersi per informazioni e per eventuale contenzioso col proprio iscritto.
- Le associazioni professionali promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi **dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206**, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le **sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice**. L'elenco delle associazioni professionali per queste professioni non riconosciute è pubblicato dal MISE nel proprio sito internet.

Elenco delle associazioni che rilasciano attestato di qualità -  
**fonte** <https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professionisti-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita>  
**Aggiornamenti successivi a giugno 2020**

- [A.I.M.S. – Associazione Internazionale Mediatori Sistemici](#)  
Data costituzione: 20/04/1995  
Sede legale: Via della Quercia, 2/b  
31100 – Treviso  
Sito web: [www.mediazionesistemica.it](http://www.mediazionesistemica.it)
- [BRAIN MED– Associazione di Professionisti della Mediazione](#)  
Data costituzione: 30/07/2013  
Sede legale: Via Dentice D'Accadia, 29  
84014 – Nocera Inferiore – Salerno  
Sito web: [www.brainmed.itm](http://www.brainmed.itm)
- [Medef Italia – Associazione Italiana di Professionisti della Mediazione Familiare](#)  
Data costituzione: 06/12/2016  
Sede legale: Viale Monte Santo 1/3 – 20124 – Milano  
Sito web: [www.mediatoridellafamiglia.it](http://www.mediatoridellafamiglia.it)
- [AssoMef – Associazione Mediatori Familiari](#)  
Data costituzione: 05/04/2017  
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma  
Sito web: [www.assomef.com](http://www.assomef.com)
- [Società Italiana di Mediatori Familiari \(S.I.Me.F.\)](#)  
Data costituzione: 25/05/1995  
Sede legale: Via Costantino Maes, 68, int.1 – 00162 – Roma  
Sito web: [www.simef.net](http://www.simef.net)
- [Ente Nazionale Mediatori Familiari – E.NA.ME.F.](#)  
Data costituzione: 11/11/2005  
Sede legale: Via Catania, 32 – 00161 – Roma  
Sito web: [www.enamef.it](http://www.enamef.it)



La legge parla delle professioni NON organizzate in ordini o collegi IN GENERALE.

Nulla ci dice in dettaglio relativamente a:

- attività professionale del Mediatore Familiare;
- formazione;
- regole deontologiche;
- tariffe applicabili,

Come invece sembrerebbe di capire dal testo della Legge (cfr. “l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano **regolate** secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4”).

## Art. 9 L. n. 4/2013 “Certificazione di conformità a norme tecniche UNI”

Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.

## ***STANDARD DI FORMAZIONE ANTE 2016 → Mediation Training and Research - requisiti formazione MF***

Fondato nel 1996, con lo scopo di promuovere, sviluppare, coordinare la formazione e la ricerca nell'ambito della mediazione familiare elaborando uno standard di qualità per la pratica della MF in Europa, il Forum Europeo stabilisce i seguenti requisiti di formazione:

- **180 ore** (di cui 120 in MF e 60 tra diritto/comunicazione psicologia/pedagogia) +
- **40 ore** di tirocinio =
- **Totale 220 ore**

# STANDARD DI FORMAZIONE DAL 2016 AD OGGI

FORMAZIONE  
regolata dalla

**Norma Tecnica UNI ISO 11644**

**30.08.2016**

# Assenza di una legge dello Stato

- Sono documenti di **applicazione volontaria** secondo la definizione dell'art.2 del Regolamento UE 1025/2012.
- **Definiscono “*come fare bene le cose*”** garantendo prestazioni certe di qualità e sicurezza per materiali, prodotti, processi, servizi, persone e organizzazioni, in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
- In Italia abbiamo **UNI (Ente Italiano di Normazione)** e da **CEI Comitato Elettrotecnico Italiano**, sotto la vigilanza del **Ministero dello Sviluppo economico** (Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica) conformemente al **Regolamento (UE) 1025/2012** e al **Decreto Legislativo 223/2017**.
- IN ASSENZA DI LEGGE STATALE, la norma tecnica colma - con soluzioni condivise - gli ambiti privi di riferimenti cogenti.



# Norma italiana UNI ISO 11644 del 30.08.2016

*Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare  
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*

Le norme tecniche NON rientrano nelle fonti normative ma presuppongono **adesione puramente volontaria** da parte di associazioni di categoria con accordi privatistici.

Definisce in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, **in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – *European Qualifications Framework*)**. Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

Stabilendone, altresì, una **omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell'utenza nell'incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi.**

# Requisiti di formazione del M.F. secondo la norma UNI ISO 11644

- **Laurea almeno triennale** in aree umanistiche, sanitaria e sociale (es. Psicologia, Giurisprudenza, Servizi sociali, Sociologia, Scienze della formazione educazione, Scienze Politiche);
- Adeguata e documentata **esperienza** professionale **almeno quinquennale** nelle aree sociali, educative, sanitarie, psicologiche e tutte quelle esperienze professionali di gestione della conflittualità nell'area della famiglia, della coppia e delle relazioni sociali.

## ...segue: requisiti di formazione MF

320 lezione ore

- possibilmente 180 in presenza;
- possibilmente spalmate su 2 anni,

di cui :

**240 ore** di lezione teorico-pratiche di cui:

- **170 ORE IN MF** → *(50 ore in più di MF rispetto a formazione ante 2016)*

- **70 ORE IN MATERIE COMPLEMENTARI**

(DIRITTO/PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA/PEDAGOGIA/

TECNICHE DI COMUNICAZIONE)

+

- **80 ore pratica guidata**, con supervisione didattica e professionale *(40 ore in più di MF rispetto a formazione ante 2016)*.


- Aggiornamento professionale;
- Supervisione casi pratici con mediatore familiare formatore e supervisore (minimo **10 ore all'anno**).

# Necessità di correttivi # 1?

- coordinamento chi si è formato **prima** della norma tecnica UNI ISO del 2016 e chi si è formato dopo ?

Quella del Mediatore Familiare, per la maggior parte degli iscritti, è una “seconda professione”.

Terminato il corso di formazione potrebbe verificarsi il caso di professionisti iscritti alle associazioni che, però, non hanno di fatto esercitato alcuna attività di mediazione con le coppie.



ISTITUZIONE ELENCHI di  
MEDIATORI FAMILIARI  
PRESSO CIASCUN TRIBUNALE  
L. 206/2021, n. 23 lett. p)

## L. 206/2021, n. 23 lett. p)

- prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, **con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco.**

## Necessità di correttivi # 2 ?

- Chi si è formato prima (e dopo il 2016) come MF senza essersi mai iscritto alle associazioni di categoria potrà entrare negli elenchi formati presso i Tribunali ?
- cfr. art. 2 L. 4/2013 → l'adesione alle associazioni non è obbligatoria : di fatto lo diventa per poter entrare nelle liste?

# Nella pratica:

- saranno le associazioni a fornire i propri elenchi ai Tribunali.
- le parti (anche su indicazione dei legali) possono scegliere il proprio Mediatore Familiare.

Sulla base di cosa avverrà la scelta?

Potrebbe essere utile, oltre all'elenco dei nominativi, la precisazione circa la formazione base del Mediatore Familiare?

Quali tariffe?

Non si rinvengono riferimenti alle tariffe del mediatore familiare né nella L. 4/2013 né nella norma tecnica, ma solo nei regolamenti delle associazioni.



## Segue: L. 206/2021, n. 23 lett. p)

- *prevedere che i mediatori familiari siano dotati di **adeguata formazione e specifiche competenze***
- *nella disciplina giuridica della famiglia,*
- *nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza.*

# Necessità di correttivi # 3 ?

- Nell'ambito della formazione secondo UNI ISO 11644 abbiamo circa una ventina di ore di diritto di famiglia →

**[240 ore** di lezione teorico-pratiche di cui:

- 170 ORE IN MF

- 70 ORE IN MATERIE COMPLEMENTARI

(DIRITTO/PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA/PEDAGOGIA/ TECNICHE DI COMUNICAZIONE)]

sono sufficienti ??

## L. 206/2021, n. 23 lett. n)

- **prevedere che il giudice relatore possa**, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegare violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, **invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare**; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti.

# Non obbligatorietà del percorso MF


- Volontarietà del percorso come presupposto imprescindibile;
- Il Giudice -dal rifiuto delle parti ad andare in MF- NON desume alcun argomento di prova ex art 116 c.p.c.

MA possiamo ritenere effettivamente adempiuto il concetto di sviluppo della MF di cui alla raccomandazione europea *instituant une séance d'information obligatoire ordonnée par un juge ?*



# ATTIVITA' DEL MEDIATORE FAMILIARE

# La MF come spazio e tempo di espressione delle emozioni sottostanti il conflitto



- quello che le parti dicono di volere è solo la punta dell'iceberg: la parte pretestuosa e apparente del conflitto, corrispondente a circa il 10% della massa totale su cui il conflitto è sedimentato.
- La parte effettiva del conflitto è quel **90% sommerso, il NON DETTO**: bisogni più personali e intimi, emozioni, paure, la percezione di sé, le aspettative.

# DISCESA NELLA COMPLESSITA' e RITORNO ALLA SEMPLIFICAZIONE



- Ogni parte ha il proprio iceberg, del quale mostra solo la punta (la propria **posizione**). Il problema da dirimere è presentato al Mediatore in termini semplificati.
- Alla base di ogni conflitto vi è la presa di posizione di ciascuna delle parti.
- Il bravo Mediatore sa che le punte di due iceberg non possono convergere, gli **interessi** alla base delle posizioni sì.
- Occorre addentrarsi nella complessità delle relazioni tra le persone coinvolte nel conflitto, per poi ritornare alla SEMPLIFICAZIONE rappresentata dalla soluzione condivisa.

## Raccomandazione Consiglio d'Europa del 21.01.1998


- a. Gli Stati dovrebbero riconoscere l'autonomia della Mediazione e la possibilità che essa possa aver luogo prima, durante, o dopo i procedimenti legali;
- b. Gli Stati dovrebbero istituire meccanismi con lo scopo di:
  - consentire di interrompere procedimenti legali affinché la Mediazione possa aver luogo (c.d. “**TREGUA LEGALE**”);
  - garantire che, in tali casi, l'Autorità Giudiziaria, o altra autorità competente, mantenga il potere di prendere decisioni urgenti, al fine di proteggere le parti o i loro figli, o la loro proprietà;
  - informare l'Autorità Giudiziaria, o altra autorità competente, se le parti continuano o meno la Mediazione e se sia stato raggiunto un accordo.



# L'importanza della tregua legale

La cd. “tregua legale” si trova menzionata nella raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla Mediazione Familiare del lontano 21.01.1998, con la quale il **Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa** ha dettato i principi ai quali gli Stati Membri si sarebbero dovuti ispirare nell’orientare le proprie politiche sociali in tema di metodi alternativi di risoluzione delle controversie in ambito familiare.


presuppone  
sospensione  
trattativa stragiudiz.  
tra legali  
e/o del procedimento  
in giudizio  
già instaurato



richiesta  
al Giudice  
necessariamente  
**CONGIUNTA**  
fino alla fine  
del percorso



garantisce  
maggiore fiducia  
reciproca,  
collaborazione e  
flessibilità mentale



# Coordinamento invito alla MF con nuove scadenze processuali

- Art. 23, lettera f): ricorso “sintetico”, esposizione fatti, formulazione domande, mezzi di prova, documenti;
- Art. 23, lettera h): comparsa altrettanto sintetica con domande riconvenzionali, eccezioni, mezzi di prova e docc.

**Come andare in mediazione dopo una domanda di addebito, ancorché strumentale ?**

# Co-costruzione del piano genitoriale

- Se non lo fanno i genitori in mediazione, lo propone il Giudice a mente dell'art. 23, lettera r).
- Se il piano genitoriale non viene rispettato → comportamento sanzionabile ex art. 709ter c.p.c.
  - Forse più conveniente piano genitoriale concordato dai genitori  
(con maggiore conoscenza, rispetto al Giudice, della “*complessiva situazione di vita del minore*”) ?



*Grazie per l'attenzione...*